

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHISTICA CERIANESE

Via Strameda, Ceriano Laghetto (MI)

Statuto adottato dall'Assemblea Straordinaria nella seduta del 27 Febbraio 2003.

L'Associazione è stata fondata nel 1984 con denominazione **Circolo Scacchistico Cerianese** con il primo statuto; in seguito è stato approvato il seguente nuovo statuto che è quello vigente.

S T A T U T O

TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art.1 E' costituita l'**Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica Cerianese** con sede in Ceriano Laghetto (MI) in via Stra Meda presso le Scuole Elementari, nel seguito denominata anche per brevità "Associazione", con lo scopo di propagandare il gioco degli scacchi, inteso come mezzo di formazione morale, intellettuale e sportivo dei soci, promuovendo ogni forma di attività ricreativa, agonistica e didattica dei soci.

Art. 2 L'Associazione non ha fini di lucro ed è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del gioco degli scacchi. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI); accetta ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati FSI, lo Statuto FSI, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati FSI.

Art. 3 Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l'Associazione assume i seguenti compiti:

- a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, della didattica, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
- b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;
- c) effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;

- d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;
- e) l'Associazione potrà aprire e chiudere conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e commercialisti esterni.

Art. 4 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. In tal caso, le attività residue saranno devolute nei modi stabiliti dall'art. 9 del presente Statuto.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 Possono essere iscritti all'Associazione cittadini italiani e stranieri e gli apolidi senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione.

Art. 6 L'iscrizione avverrà senza formalità, preferibilmente con la presentazione di un socio già iscritto; è esplicitamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Si ottiene la qualifica di **socio** dopo il versamento delle quote previste dai regolamenti interni dell'Associazione per il tesseramento e con l'accettazione del presente Statuto.

La quota associativa è dovuta per l'intero anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi soci.

I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni, beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Lo status di socio si perde per recesso, per causa di morte o in seguito a delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per il venir meno dei requisiti di ammissione o per radiazione conseguente a provvedimento disciplinare.

TITOLO III: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 8 I provvedimenti disciplinari che possono essere deliberati dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, il quale

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione;

sono:

- 1) l'ammonimento,
- 2) la sospensione,
- 3) l'espulsione.

I provvedimenti di ammonimento e sospensione vengono adottati per mancanze che non rendono incompatibile la qualità di socio. La sospensione non può superare i 60 giorni. Avverso il

provvedimento disciplinare di cui al punto 2 del presente articolo, è ammesso il ricorso ad apposita Commissione convocata ad hoc composta dai membri del Consiglio Direttivo più tre soci nominati dal destinatario del provvedimento disciplinare.

Il socio sottoposto a provvedimento di espulsione potrà entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea dei soci che delibererà in ultima istanza sul ricorso presentato. L'Assemblea dovrà essere all'uopo convocata non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il provvedimento di esclusione diviene definitivo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo senza che sia stato proposto ricorso all'Assemblea, o dalla decisione assembleare che delibera inappellabilmente in merito.

L'esclusione non dà diritto al rimborso della quota sociale o parte di essa.

TITOLO IV: FONDO COMUNE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 9 Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, dagli eventuali utili delle manifestazioni sociali, da eventuali oblazioni o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e vi è espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Gli utili saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 10 L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Art. 11 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 50 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre i bilanci preventivo e consuntivo che devono restare a disposizione degli associati affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel periodo precedente l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 12 La quota annuale di adesione all'Associazione sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO V: ORGANI DEL CIRCOLO

Art. 13 Sono organi dell'Associazione, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile: l'**Assemblea** degli associati, il **Presidente**, il **Consiglio Direttivo**, il **Revisore dei conti**.

TITOLO VI: ASSEMBLEA

Art. 14 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote annuali che non abbiano perso tale qualifica in funzione di quanto previsto nell'art.8. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 15 L'Assemblea Ordinaria approva il programma di attività annuale; approva i bilanci preventivo e consuntivo, cui deve essere allegata la relazione del Revisore dei conti, predisposti dal Consiglio Direttivo; la mancata approvazione dei bilanci costituisce voto di sfiducia. Dopo l'approvazione, i bilanci restano depositati presso la sede sociale. I bilanci preventivo e consuntivo vengono rilasciati in copia ai soci che ne facciano richiesta.

L'Assemblea Ordinaria procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Approva eventuali regolamenti.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. L'O.d.G. comprende le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci; le proposte dei soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo in tempo utile per l'inserimento nell'O.d.G., almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 L'Assemblea Straordinaria si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e mantiene le prerogative dell'Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria ha inoltre la facoltà di deliberare modificazioni dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, l'approvazione dei quali provvedimenti richiede una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Non hanno diritto di voto i soci minorenni e coloro i quali abbiano perso lo status di socio in ottemperanza a quanto previsto nell'art.8.

Art. 17 Ogni socio deve essere avvertito, con un anticipo di 30 giorni, della convocazione dell'Assemblea tramite uno scritto che ne contenga la data e l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'O.d.G. potrà successivamente essere integrato dalle proposte che dovessero pervenire da parte dei soci, come previsto nell'art. 15. La comunicazione ai soci può essere spedita per posta, per fax e per posta elettronica, come concordato con il socio medesimo.

Art. 18 In prima convocazione le Assemblee dei soci sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente scegliendo fra i soci.

Art. 20 Per ciascun argomento all'ordine del giorno, esaurita l'illustrazione del medesimo, il Presidente dichiara aperta la discussione esponendo eventualmente le modalità ritenute necessarie per una ordinata discussione. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può concedere la parola anche a persone non iscritte all'Associazione. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano degli aventi diritto al voto. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza dei voti espressi in Assemblea, fatta eccezione per le ipotesi previste

dall'Art.16 del presente Statuto. Delle riunioni dell'Assemblea dei soci viene redatto un verbale in duplice copia firmato dal Presidente, dal Segretario e, nel caso di votazioni elettive, dagli scrutatori.

TITOLO VII: NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni due anni. Venti giorni prima dell'elezione, le iscrizioni all'Associazione vengono sospese.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soci minorenni e coloro i quali abbiano perso la qualifica di socio in relazione a quanto previsto nell'art.8.

Art. 22 Apposita Commissione di Scrutinio presiede alle elezioni. Essa è composta dal Presidente dell'Assemblea e da tre membri espressi dall'Assemblea. La Commissione accoglie le candidature che siano state presentate per iscritto dai singoli soci aspiranti alla carica elettiva nei 20 giorni precedenti la data di convocazione o di persona in sede assembleare; predispone l'elenco dei soci aventi diritto di voto e prepara le schede. Il voto è segreto. E' ammesso il voto per delega scritta; sono ammesse deleghe nella misura massima di due per ogni socio. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate e allegate al verbale dell'Assemblea. Gli scrutatori hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio e di curare la registrazione delle risultanze relative. Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti dopo le votazioni. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la sede dell'Associazione e l'altro trasmesso alla FSI.

La votazione dovrà essere effettuata come segue:

- a) sulla scheda prestampata, dove sono riportati nome e cognome dei candidati, l'elettore deve contrassegnare con una croce a lato i nominativi ai quali vuole dare il suffragio; l'elettore può indicare fino ad un massimo di tre nominativi;
- b) il votante deve depositare personalmente la scheda nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;
- c) sono considerati nulli i voti dati ai soci che non abbiano i requisiti necessari per essere eletti;
- d) sono eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti.

TITOLO VIII: PRESIDENZA

Art. 23 Il **Presidente** viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione ed è il responsabile della tenuta dei registri dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può prendere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 24 Il Presidente, 60 giorni prima della scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; l'Assemblea dovrà aver luogo almeno 30

giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO IX: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 Il **Consiglio Direttivo** dura in carica due anni ed è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di 7 eletti e nel proprio ambito nomina, entro 30 giorni dall'elezione, il **Presidente**, **Vicepresidente**, **Segretario** ed il **Tesoriere**. I consiglieri sono rieleggibili senza limiti. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Revisore dei conti che può essere persona esterna all'Associazione; se socio, non può far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Tutte le cariche elettive sono gratuite ma è consentito il rimborso delle spese incontrate per la carica, purché documentate.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo può deliberare sull'esclusione dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare specifici ambiti funzionali, designando tra i soci alcuni collaboratori tecnici preposti all'attività sociale, ai quali può attribuire deleghe determinandone il grado di autonomia decisionale e finanziaria, indicando la durata dell'incarico.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può assegnare incarichi retribuiti ed approva eventuali regolamenti attuativi, che disciplinano l'attività dell'Associazione integrando lo Statuto per quanto non vi è specificato. L'osservanza dello Statuto e dei regolamenti è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 29 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi è materia da trattare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione deve essere effettuata non meno di due giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo dirime le controversie fra gli associati, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura, nonché quelle che possano sorgere nell'applicazione dello Statuto.

Art. 31 Il Consiglio Direttivo stabilisce il programma delle attività sociali in armonia con le finalità indicate nello Statuto ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci. Sottopone i bilanci consuntivo e preventivo all'Assemblea dei soci.

Art. 32 In caso di rinuncia all'incarico o di dimissioni, subentra per surrogazione il socio o soci, secondo l'ordine dei voti ricevuti dopo l'ultimo eletto. Nel caso di dimissioni del Presidente si provvederà alla sua sostituzione attraverso nomina interna al Consiglio Direttivo. Ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata alla FSI. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 33 Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; ad esso possono essere affidati speciali incarichi.

Art. 34 Il **Segretario** collabora con il Tesoriere alla definizione del bilancio preventivo che, previo esame del Revisore dei conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato il libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

Art. 35 Il **Tesoriere** predispone il bilancio consuntivo che, previo esame del Revisore dei conti, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere in collaborazione con il Segretario, predispone il bilancio preventivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e del Tesoriere stesso. Tiene aggiornati i libri contabili.

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidamente dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 36 Il **Revisore dei conti** vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e certifica la rispondenza tra i bilanci preventivo e consuntivo e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di legge.

Il Revisore dei conti relaziona all'Assemblea, nella quale vengono approvati i bilanci consuntivo e preventivo, sulla correttezza degli stessi e del corretto aggiornamento dei libri contabili.

Il Revisore dei conti, se socio, non ha diritto di voto, e con lui tutti i membri del Consiglio Direttivo, relativamente all'approvazione dei bilanci.

Il Revisore dei conti, se non socio, non ha in ogni caso diritto di voto.

TITOLO X: VARIE

Art. 37 Per quanto non previsto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano, in ordine alle norme che regolano comunità analoghe a quelle del presente Statuto nonché le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

TITOLO XI: STATUTO

Art. 38 La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 39 Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore alla data del 28/02/2003.

Potrà essere modificato dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza dei due terzi dei votanti. L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto, delega il Consiglio Direttivo ad apportarvi le modifiche, eventualmente richieste, necessarie per il riconoscimento dell'Associazione.

Art. 40 Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Federazione Scacchistica Italiana per la regolare ratifica.

Art. 41 Una copia del presente Statuto, una volta approvato dall'Assemblea dei soci, viene trasmesso alla Federazione Scacchistica Italiana per la regolare ratifica.

Il Segretario dell'Assemblea
(Vittorio Regorda)

Il Presidente dell'Assemblea
(Maurizio Dimo)